

**Legge n. 104/92**

**Art. 36.**

Aggravamento delle sanzioni penali

1. *Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena é aumentata da un terzo alla metà.*
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulta iscritta la persona handicappata o un suo familiare.